

COMUNE DI COLLE UMBERTO

STATUTO

Approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 42 del 20.6.94, n. 49 del 14.7.94, n. 70 del 30.9.94, n. 78 del 27.10./94.

TITOLO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. La comunità di Colle Umberto e' Comune autonomo, dotato di autonomia statutaria e di potestà regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

2. Il Comune rappresenta e cura I bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.

3. Il Comune, dotato di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
 - a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello, pubblica e privata;
 - b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani e dei più deboli;
 - c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero;
 - d) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

4. Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna e pertanto nella Giunta Comunale, nelle Commissioni Comunali, nelle Commissioni speciali, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna favorirà un'adeguata presenza di entrambi i sessi.

Art. 2 – Territorio

1. Il Comune di Colle Umberto comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui , all'articolo 9 della legge 1228 del 24 dicembre 1954, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al comma 1 comprende le frazioni di:

a) Colle Umberto, capoluogo, nella quale e' istituita la sede del Comune e degli organi istituzionali;

b) San Martino.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, sentite le popolazioni interessate.

Art. 3 - Simboli ufficiali e loro utilizzo

1. I simboli ufficiali del Comune sono:

a) lo stemma;

b) il gonfalone;

c) il sigillo.

2. Lo stemma, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 26.07.1965, e' costituito dalla rappresentazione di due colli al naturale su sfondo azzurro, sormontati ciascuno da una stella d'argento.
3. Il gonfalone, approvato con il predetto atto, e' costituito da un drappo partito, di bianco ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Colle Umberto. Le parti in metallo ed i cordoni sono argentati, l'asta verticale e' ricoperta di velluto dei colori del drappo. I nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura: "COMUNE DI COLLE UMBERTO - PROVINCIA DI TREVISO".
5. La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su .tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.
6. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 128 del 05.06.1986.
7. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo e' riservato all'Amministrazione comunale. Il Consiglio Comunale disciplina i casi di concessione in uso dello stemma ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 4 - Albo Pretorio

1. La Giunta comunale individua nella sede municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5 - Rapporti con Regione, Provincia ed altri enti

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la Regione e la Provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il Comune opera con la Provincia in modo coordinato e con interventi complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione.
3. Il Comune collabora inoltre con altri Comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

Art. 6 – Funzioni

1. Il Comune e' titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei

programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.

3. In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.

Art. 7 - Sviluppo sociale

1. Il Comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione pubblica, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti.

2. Il Comune promuove e coordina tutte le iniziative di carattere culturale, sociale ed economico nell'ambito del territorio comunale, I comprese quelle mirate all 'aggregazione culturale o alla riscoperta di valori sociali ed economici comuni anche con Paesi facenti parte della comunità internazionale.

3. Ai fini di un maggior coinvolgimento di enti, di associazioni e del volontariato le funzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere affidate ai medesimi..

Art. 8 - Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:

- a) alla tutela dell'ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;
- b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
- c) alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico;
- d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia;
- e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
- f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
- g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale.

Art. 9 - Sviluppo economico

1. Spetta al Comune:

- a) regolamentare e coordinare, mediante l'attuazione dei piani previsti dalla legge, l'attività commerciale allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità;
- b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'artigianato industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito;
- c) promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell'equilibrio chimico, fisico e biologico.

TITOLO 2 – ORGANI DEL COMUNE

Art. 10 – Organi del Comune

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

CAPO 1 - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 - Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità', nonché' alla decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

Art. 12 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio comunale e' stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Consiglio Comunale rimane in carica fino alla elezione del nuovo, anche in caso di suo scioglimento anticipato a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 13 - Funzioni

1. Il Consiglio comunale:
 - a) rappresenta l'intera comunità
 - b) impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità; c) ispira la propria azione al principio della solidarietà;

- d) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
- e) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
- f) ha autonomia organizzativa e funzionale;
- g) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
- h) svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle forme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione.

Art. 14 - Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale:

- a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;
- b) esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
- c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- d) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio Comunale, presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- e) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni e negli organismi previsti dalle legge e dallo statuto.

2. Il Consiglio comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 15 - Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, la quale deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale e' riservata alla: .
 - a) convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti;

 - b) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;

 - c) presentazione, discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.

3. La seduta, presieduta dal Sindaco, e' pubblica e la votazione e' palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 17 e 18.

5. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.

6. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti

comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 16 - Convocazione

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Il Sindaco formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale e se lo ritiene opportuno, la Conferenza dei Capigruppo.
3. Il Consiglio comunale e' convocato dal Sindaco in seduta ordinaria con avvisi notificati almeno cinque giorni prima della seduta stessa.
4. Il Consiglio comunale può essere convocato, in seduta straordinaria, con avvisi notificati almeno tre giorni prima della seduta:
 - a) su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali in carica;
 - b) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida;
 - c) quando venga esercitato il diritto di iniziativa, proposta e referendum popolare.
5. In caso d'urgenza, il Consiglio Comunale può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattrore. In tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti.

Art. 17 - Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà' dei componenti assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, e' sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno quattro Consiglieri comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo statuto o dal regolamento.

3. Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della ' seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta almeno la metà' dei componenti assegnati.

3. Non concorrono a determinare la validità' dell'adunanza i Consiglieri comunali:

- a) obbligati ad astenersi per legge dal prendere parte alle deliberazioni;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli assessori non consiglieri. .

Art. 18 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

(quorum funzionale)

1. Nessuna deliberazione e' valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo statuto non dispongano diversamente. In caso di numero dispari di votanti la maggioranza assoluta e' pari alla metà' degli stessi arrotondata all'unità' superiore.

2. Per le nomine o le designazioni, qualora la legge e lo statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazioni dei Capigruppo consiliari in proporzione alla consistenza numerica dei Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza. In caso di mancato accordo le nomine o le designazioni avvengono con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto, il maggior numero di voti ed a parità' di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari prevista dalla legge.

3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono dal voto;

- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli assessori non consiglieri;
- d) le schede bianche;
- e) le schede nulle.

4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio comunale.

Art. 19 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.

Art. 20 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale vota a scrutinio segreto.

Art. 21 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dal Sindaco, In sua assenza dal Vice Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'Assessore anziano.
2. Chi presiede la seduta del Consiglio comunale e' investito del potere di far rispettare l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà' di sospendere e di sciogliere la seduta.

3. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il presidente può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

Art. 22 - Verbalizzazione delle sedute consiliari

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale avvalendosi eventualmente anche di dipendenti comunali, e lo sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.

2. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula si deve procedere alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri comunali presenti alla seduta. .

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.

4. Ogni Consigliere comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

5. I verbali delle deliberazioni consiliari vengono inviati ai capigruppo consiliari. Nella seduta possibilmente successiva a quella a cui i verbali si riferiscono, vengono posti agli atti del Consiglio e viene previsto nell'ordine del giorno il punto: "Lettura ed approvazione verbali seduta precedente" ove possono essere apportate eventuali rettifiche od integrazioni da parte dei consiglieri. Si danno per letti i verbali se non vi e' alcuna eccezione da parte di nessun Consigliere. Le deliberazioni vengono inviate al Comitato Regionale di Controllo.

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

CAPO 2 - CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 24 - I Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
4. L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

Art. 25 - Eleggibilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali

1. Il sistema di elezione, il numero, i requisiti di eleggibilità ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.
2. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 26 - Doveri dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni cui fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza e' dichiarata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza del gruppo di appartenenza o di qualunque elettore del Comune, in data successiva al decorso del termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 27 - Diritti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali:

- a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi compresi lo statuto ed i regolamenti;
- b) possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;
- c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
- d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 e' disciplinato con apposito regolamento.

3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con il Comune.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà' all'amministratore condannato il rimborso degli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Art. 28 - Dimissione, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri comunali

1. Le dimissioni dei Consiglieri comunali devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Chi presiede la seduta le comunica al Consiglio Comunale nella sua prima riunione.
2. Quando le dimissioni riguardino metà o più dei Consiglieri comunali assegnati il Sindaco non può procedere alla convocazione del Consiglio comunale per la surroga dei Consiglieri, ma deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale adottata al sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.3.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992, n. 16, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
4. Per la decadenza conseguente alla mancata partecipazione alle sedute consiliari si rinvia a quanto disposto dall'art. 26. Gli altri casi di decadenza sono regolati da specifiche disposizioni di legge.
5. Alla surroga del Consigliere decaduto provvede il Consiglio comunale nella sua prima riunione.

1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza escludendo da tale computo il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale l'anzianità e' determinata dalla precedenza nell'ordine di lista.

Art. 30 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui e' stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo.
3. Delle designazioni dei capigruppo deve essere data comunicazione scritta al Segretario Comunale.
4. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri Comunali, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.
5. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

CAPO 3 – COMMISSIONI

Art. 31 - Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni e per un maggior coinvolgimento dei Consiglieri comunali, il Consiglio comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno su proposta dei Capigruppo consiliari.
2. Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee e saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione, nelle forme di pubblicità nonché nei termini per la conclusione dei lavori da apposito regolamento.
3. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 32 ~ Commissioni comunali

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere , nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta, composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri comunali.
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.
3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche o di consulenti tecnici per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

1. Il Consiglio comunale su proposta di un quinto dei componenti assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza degli stessi può Istituire commissioni consiliari per svolgere inchieste sull' attività amministrativa del Comune.

3. Il regolamento stabilisce la composizione delle predette commissioni secondo criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

CAPO 4 - GIUNTA COMUNALE

Art. 34 - la Giunta comunale

1. La Giunta comunale, che collabora con il Sindaco ed entra in funzione dopo la comunicazione di cui all'art. 15, comma 2 a) e' l'organo di governo del Comune;

b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza;

c) adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale;

d) esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 35 - Composizione e presidenza

1. la Giunta comunale e' nominata dal Sindaco ed e' composta:

a) dal Sindaco, che la presiede;

b) da quattro Assessori, fra cui un Vice Sindaco.

2. la metà degli assessori può essere nominata anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. l'assessore chiamato a ricoprire la carica di Vice Sindaco dovrà comunque essere scelto fra i componenti del Consiglio Comunale.
4. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
5. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore anziano.

Art. 36 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco o di Assessore non sono, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibili alle medesime cariche.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale l'ascendente ed il discendente, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.
3. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Al Sindaco nonché agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

5. Le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabiliti dalla legge.

Art. 37 Anzianità degli Assessori

1. L'anzianità degli Assessori e' determinata dall'ordine in cui e' comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale.

Art. 38 - Durata in carica

1. La Giunta comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta comunale ed all'elezione del nuovo Sindaco.

2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 39 – Sfiducia

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
5. La mozione e' depositata presso la segreteria del comune. Essa deve essere messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio comunale, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto.
7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario a' sensi delle leggi vigenti.

Art. 40 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale. Il Segretario comunale deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.
2. Le dimissioni diventano irrevocabili e determinano lo scioglimento del Consiglio Comunale trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art.41 - Cessazione di singoli Assessori

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;

c) revoca.

2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.

3. Il Sindaco procede alla revoca dei singoli assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

4. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, deceduti o revocati provvede il Sindaco, che deve darne comunicazione al Consiglio comunale, ed i nuovi assessori entrano in carica a comunicazione avvenuta.

Art. 42 - Funzioni .

1. La Giunta comunale, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale. Opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività consultiva nei confronti del Sindaco in ordine alle attribuzioni previste dall'art. 46, terzo comma.

2. Riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

4. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario comunale e dei responsabili delle unità organizzative.

Art. 43 - Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale in particolare compete:

a) approvare i progetti, i programmi esecutivi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale ed i provvedimenti non assegnati alla competenza del Consiglio comunale, del Sindaco, del Segretario comunale e dei responsabili delle unità organizzative;

- b) formulare le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio comunale, approvare lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
- c) adottare, in caso d'urgenza, le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale;
- d) assumere le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ad alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- e) adottare provvedimenti relativi alla concessione di patrocini, contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni, ove attribuzioni e misura non siano predeterminate da disposizioni legislative o regolamentari;
- f) approvare gli accordi di contrattazione decentrata, a livello aziendale;
- g) accettare o rifiutare lasciti e donazioni;
- h) adottare le determinazioni in materia di toponomastica.
- i) approvare le tariffe relative a tributi, contributi, canoni e servizi comunali.

Art. 44 - Funzionamento

1. L'attività della Giunta comunale e' collegiale.
2. La Giunta comunale e' convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività' della Giunta comunale.
4. La Giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Alle sedute della Giunta comunale partecipa, se richiesto, senza diritto di voto, il Revisore dei conti.
6. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta comunale stessa.
7. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori nel numero fissato dall'articolo 35.
8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
9. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi presiede la seduta e dal Segretario comunale stesso.

CAPO 5 - IL SINDACO

Art. 45 - Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale e in tale veste è l'organo responsabile della medesima e pertanto esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività di Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

5. Al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni di:

- a) amministrazione;
- b) vigilanza;
- c) organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 46 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) sovrintende e coordina l'attività politica ed amministrativa;
- c) impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi.

2. IL Sindaco:

- a) nomina e revoca i componenti la Giunta Comunale, scegliendo fra loro il Vicesindaco;
- b) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- c) nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche;

- d) adotta i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale;
- e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo modalità e criteri stabiliti dalla legge e dalle norme comunali;
- f) adotta i provvedimenti disciplinari, non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni del Segretario Comunale;
- g) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze;
- h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- i) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- l) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
- n) presenta istanze per la concessione di contributi al Comune da parte dello Stato, della Regione o di altri soggetti;
- o) adotta le ordinanze previste dalla legge e dai regolamenti e determina l'importo delle sanzioni amministrative quando non stabilite direttamente dalla normativa;
- p) emette i provvedimenti relativi alle occupazioni d'urgenza e agli espropri;
- q) rilascia le autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e concessioni edilizie;

r) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ne autorizza la cessione;

s) coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in relazione alle manifestate esigenze della collettività;

t) promuove e resiste alle liti, nonché concilia e transige nell'interesse del Comune;

u) stipula in rappresentanza del Comune i contratti, qualora siano rogati dal Segretario comunale.

3. Il Sindaco, periodicamente e comunque ogni anno, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte del Segretario comunale:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna a ciascuna unità organizzativa una quota parte del bilancio dell'Amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o sub procedimenti attribuiti alla responsabilità dell'unità medesima e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali alla stessa assegnati.

4. Il Sindaco, inoltre:

a) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

b) adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza degli organi burocratici solo per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento.

Art. 47 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

- b) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) controlla l'attività urbanistica ed edilizia;
- d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi;
- f) collabora con il Revisore dei conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
- g) impartisce direttive al servizio di Polizia Municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività ed adottando in materia gli specifici provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 48 - Attribuzioni organizzatorie

- a) convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio comunale;
- b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio comunale;
- c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;
- d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
- e) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale;
- f) riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a singoli Assessori proprie competenze ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi, ad eccezione di quelli che specificatamente si e' riservato.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale e ai responsabili delle unita' organizzative.
3. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.
4. Il Sindaco può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività delegata ai singoli assessori e può, altresì, modificare \ l'attribuzione delle funzioni di ogni Assessore quando, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

Art. 50 - Attribuzioni per le funzioni statali

1. Il Sindaco il quale ufficiale del governo:
 - a) assolve le funzioni di polizia giudiziaria;
 - b) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - c) sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidatigli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; e) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità', igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ed assume le iniziative conseguenti;

f) emana atti e provvedimenti di competenza previsti dalla legge in materia di circolazione stradale.

Art. 51 - Funzioni sostitutive

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.

2. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino all'elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale per le dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta l'Assessore Anziano svolgere le funzioni di Capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

TITOLO 3 - ORGANI BUROCRATICI

Art. 52 - Principi e criteri direttivi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità'.

2. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa e' attribuita al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale e' direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi e alle risorse disponibili, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 53 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco:

- a) e' capo del personale;
- b) sovrintende alle funzioni dei responsabili delle unita' organizzative e ne coordina l'attività;
- c) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- d) e' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai conseguenti atti assegnandone l'esecuzione ai responsabili delle singole unita' organizzative
- e) esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione
- f) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici
- g) esercita le funzioni attribuite dalla legge ai dirigenti.

2. Al Segretario spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione ~ verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

A tal fine:

- a) formula proposte agli organi politici e presenta annualmente al Sindaco relazioni sull'andamento degli uffici e dei servizi;
- b) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo avvalendosi dei responsabili delle unita' organizzative ai quali il regolamento può altresì affidare poteri di gestione settorialmente delimitati;

- c) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i responsabili delle unita' organizzative possono impegnare;
- d) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, sulla base delle direttive impartite dal Sindaco, definendo in particolare l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
- e) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale medesimo, nel rispetto di quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro;
- f) individua e coordina i responsabili dei procedimenti;
- g) verifica e controlla le attività dei responsabili delle unita' organizzative, anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia;
- h) provvede alla verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici e dei singoli dipendenti e adotta nei confronti del personale ogni iniziativa conseguente ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o di situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità';
- i) adotta provvedimenti di mobilità' interna;
- l) provvede alla contestazione degli addebiti, indirizza richiami scritti, adotta la sanzione della censura e, ove ritenga che sia da irrogare un provvedimento disciplinare più grave rimette gli atti al competente organo;
- m) richiede i pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione.

Spetta, inoltre, al Segretario comunale:

- a) presiedere tutte le commissioni di gara e di concorso;
- b) rogare i contratti nei quali il Comune e' parte, ha interesse od e' destinatario;

c) stipulare i contratti nei quali non interviene quale ufficiale rogante.

3. Il Segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei servizi e del personale comunale.

TITOLO 4 - UFFICI E SERVIZI

CAPO 1 - UFFICI

Art. 54 - Struttura Organizzativa

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

a) accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa

b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo le spese entro i vincoli delle disponibilità di bilancio

c) attuare gradualmente l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

2. Lo stato giuridico del personale e' disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.

3. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo *da* garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle responsabilità relative

4. A ciascuna unità organizzativa e' preposto un responsabile cui e' garantita l'autonomia funzionale necessaria allo svolgimento del proprio compito. Egli risponde dello svolgimento delle funzioni.

5. Al fine di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell' Amministrazione, le dotazioni di personale previste per ciascuna unita' organizzativa sono suscettibili di adeguamento e adeguamento nell 'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previsti dalla pianta organica del personale.

6. Al responsabile delle singole unita' organizzative il regolamento può affidare, per quanto di competenza, l'esercizio dei poteri di spesa, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal Segretario Comunale in attuazione degli obiettivi definiti dagli organi di governo.

7. Agli organi di governo spetta inoltre di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

CAPO 2 - SERVIZI

Art. 55 - Servizi pubblici

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità'.

2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) in concessione a terzi;

- c) a mezzo di azienda speciale;
- d) a mezzo di istituzione;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata dal Consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

5. Particolare rilevanza viene attribuita all'associazionismo e al volontariato nella gestione dei servizi sociali.

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

7. Il Comune riconosce nella Biblioteca un servizio essenziale, attribuendo alla stessa autonomia culturale e di gestione, e promuove il principio della cooperazione bibliotecaria.

Art. 56 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli

qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei , corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 57 - Concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in I concessione a terzi.

2. La concessione e' regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la I realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dalla legge. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali, oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia.

Art. 58 - Azienda speciale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale e' effettuata a mezzo aziende speciali, che possono essere preposte anche a più' servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione : numerica e' stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisore dei Conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. Il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio d'Amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Il Sindaco procede inoltre alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio d'Amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.

Art. 59 - Istruzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire

istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e' stabilito dal Regolamento.

3. Per l'elezione e la revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 58.

4. Il Direttore dell'istituzione e' l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità'.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni e' stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità' ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale:

a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;

b) determina le finalità e gli indirizzi;

c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;

d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;

e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Revisore dei Conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni e' disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 60 - Società di capitali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Lo statuto della società deve prevedere la nomina diretta *da* parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.

TITOLO 5 - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 61 - Principi di cooperazione

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati.

2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 62 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il Comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatoria previste dalla legge.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 63 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione di un Consorzio con gli altri Comuni e, ove interessa, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi membri:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio e' ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia, qualora questa partecipi al consorzio, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;

b) il Consiglio d'Amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione, i requisiti, le condizioni di ineleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto;

c) il Presidente, eletto dall'Assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

Art. 64 - Accordi di programma

1. L'accordo di programma consiste nel consenso unanime di più amministrazioni per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento, che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso;

2. Il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera, convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma;

3. Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro sessanta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO 6 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1 - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 65 - Organismi e forme associative di partecipazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa, riconoscendone forme di sussidiarietà', con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici, sociali, ambientali e di solidarietà'.

Art. 66- Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso:

a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività ;

b) l'accesso regolamentato alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi;

c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;

d) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;

e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività , amministrativa, quali il bilancio di previsione, i piani urbanistici e : commerciali.

2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà', l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.

3. Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari potranno essere concessi, in relazione alle risorse disponibili, alle associazioni per il perseguimento di finalità' considerate di rilevante Interesse per la comunità con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

4. Il Comune riconosce all'Associazione Pro Loco il ruolo di strumento base per la tutela e la conoscenza dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e delle tipicità locali.

Art. 67 - Albo comunale delle associazioni e del volontariato

1. Viene istituito "l'albo comunale delle associazioni e del volontariato".
2. L'iscrizione e' disposta con provvedimento del Sindaco, il quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.
3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'Amministrazione comunale l'atto costitutivo e la documentazione di cui al punto c); b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e ,

prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;

c) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.

CAPO 2 - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art. 68 - Istanze, petizioni, interrogazioni

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni intese a sollecitare od a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Agli effetti del comma 1 le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini..

3. Le associazioni iscritte all'albo comunale di cui all'articolo 67 possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali o particolari della vita politica, amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità'.

4. Il Sindaco deve dare risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento delle Istanze, delle petizioni o delle interrogazioni.

5. Delle istanze, petizioni ed interrogazioni che riguardano interessi di carattere generale viene data comunicazione ai Capigruppo.

CAPO 3 - PARTECIPAZIONE PROPOSITIVA

Art. 69 - Proposte

1. I cittadini, singoli od associati, possono proporre alla Giunta comunale od al Consiglio comunale, per quanto riguarda materie di loro competenza, l'adozione di nuove o la revoca di precedenti deliberazioni. Tali proposte sono sottoscritte da non meno di 200 cittadini elettori o da legali rappresentanti di associazioni che rappresentino il numero sopracitato.

2. L'organo cui sono dirette e' tenuto ad esaminarle tempestivamente e comunque non oltre sessanta giorni dal ricevimento delle medesime ed a comunicare l'esito ai proponenti.

Art. 70 - Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte in uno schema di deliberazione, corredato da una relazione.

2. La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno 80 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Sono escluse le seguenti materie:

- a) tributi comunali e bilancio di previsione;
- b) espropriazione per pubblica utilità;
- c) designazioni e nomine;

d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.

4. Le firme dei proponenti devono essere autenticate ai sensi di legge.

5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 71 - Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa.

1. Un'apposita Commissione consiliare speciale, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al \ Consiglio comunale entro il termine dallo stesso fissato.

2. Il Consiglio comunale e' tenuto a prendere In esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2, la proposta e' iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

CAPO 4 - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA ,

Art. 72 - Referendum consultivo

1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volonta' che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa e' prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum:

a) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;

- b) le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
- c) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
- d) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
- e) le designazioni e le nomine di rappresentanti.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa:

- a) dal Consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Comune;
- b) da 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 73 - Effetti del referendum consultivo

- 1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- 3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati al Comune.

Art. 74 - Disciplina del referendum consultivo

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 75 - Consultazione su atti fondamentali

1. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi (piani urbanistici generali, piani commerciali, eccetera) il Sindaco può promuovere forme di consultazione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

CAPO 5 - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

Art. 76 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge \ o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta della Repubblica e del Bollettino della Regione, nonché lo statuto ed i regolamenti comunali.

Art. 77 - Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.

2. Il regolamento inoltre:

- a) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini tempestiva e completa informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonchè sui tempi di definizione degli stessi;
- b) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui e' in possesso l'Amministrazione comunale;
- c) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione comunale.

3. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

Art. 78 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il Sindaco, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, provvede alla costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

TITOLO 7 - DIFENSORE CIVICO

Art. 79 - Difensore Civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'Amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonchè per la tutela di interessi protetti, il Consiglio comunale elegge, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, il difensore civico.

2. Il Difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed e' rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. E' compito del difensore civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
4. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.
5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino italiano elettore, avere titolo di studio almeno di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilita' stabilite per il Consigliere comunale.
6. Il Consiglio puo' revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l'elezione.

Art. 80 - Difensore Civico pluricomunale

1. Il Comune puo' accordarsi con altri Comuni per nominare un'unica persona che svolga la funzione di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati.
2. Il candidato e' designato con voto unanime dall 'assemblea dei Sindaci interessati.

3. Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun comune il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale ed in tal caso il Comune non procede alla nomina del Difensore civico comunale.
4. I rapporti tra comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.
5. Restano ferme, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel precedente articolo.

TITOLO 8 - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 81 - Programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune e' correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti e' effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta preventivamente i criteri per la loro impostazione definendo i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti, e' deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della veridicità' e del pareggio economico e finanziario.

4. Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

Art. 82 - Programma delle opere pubbliche e degli interventi

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta comunale propone al Consiglio comunale il programma dei lavori pubblici redatto in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 83 - Risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante l'analisi delle necessità, la determinazione delle priorità, la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese locali, ispira criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative ai tributi ed ai corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 84 - Risorse per gli investimenti

1. Il Sindaco attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate prioritariamente per il finanziamento del programma d'investimenti.
3. Il ricorso al credito e' effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2.

Art. 85 - Gestione del patrimonio

1. Il Sindaco sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, di nuove costruzioni e di acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. I beni patrimoniali non possono, di regola, essere concessi in comodato od in uso gratuito. Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.
3. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati per motivate esigenze, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per i beni immobili e dalla Giunta comunale per i beni mobili.

Art. 86 - Revisione economico finanziaria – Revisore dei Conti

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore dei Conti eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile per una sola volta; e' revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio comunale può' affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità' nella gestione ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 87 - Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di approvazione del conto consuntivo e nella quale il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttività' ed economicità' della gestione.

4. Il conto consuntivo e' deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge, in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se ,sia presente, al momento della stessa, almeno la meta' dei componenti assegnati al Comune.

Art. 88 - Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e di servizi, agli acquisti, alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dello statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

3. Alla stipulazione dei contratti, qualora rogati dal Segretario comunale, in rappresentanza del Comune, interviene il Sindaco od in sua assenza il vice Sindaco od un assessore appositamente delegato.

Art. 89 - Controllo della gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità' il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo delle organizzazioni.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta comunale propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

Art. 90 - Tesoreria e riscossione

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che garantisca un efficiente, puntuale e regolare servizio.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate il Consiglio comunale decide, secondo l'interesse del Comune la riforma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi che comportano maneggio di denaro fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO 9 - FUNZIONE NORMATIVA CAPO 1 - REGOLAMENTI

Art. 91 - Ambito di applicazione

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

3. Spetta al Sindaco od al Vice Sindaco, in sua assenza od impedimento, ed agli Assessori a ciò delegati adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti comunali.

Art. 92 - Procedimento di formazione

1. L'iniziativa per l'adozione e/o la modifica dei regolamenti comunali spetta:

a) a ciascun Consigliere comunale;

b) alla Giunta comunale;

c) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, nelle forme previste dall'art.70 del presente Statuto.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

3. I regolamenti comunali dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati per una seconda volta all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

4. I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

L'Amministrazione mette a disposizione testi aggiornati e coordinati dei regolamenti comunali.

CAPO 2 - ORDINANZE DEL SINDACO

Art. 93 - Ordinanze ordinarie

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco od, in sua assenza od impedimento, il Vice Sindaco e gli Assessori a ciò delegati, emettono ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati, secondo i casi, obblighi positivi o negativi *da* adempiere.

Art. 94 - Ordinanze straordinarie

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura il pericolo che s'intende prevenire od eliminare.

2. L'ordinanza deve essere notificata nelle forme di legge agli interessati.

3. Se l'ordinanza adottata a' sensi del comma 1 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco puo' provvedere d'ufficio addebitando le spese agli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco le suddette ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce a' sensi del presente statuto.

TITOLO IO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 95 - Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 4 comma 3, della legge 142 dell' 8 giugno 1990.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale o parziale, dall'entrata in vigore dello stesso o dall'ultima modifica.

Art. 96 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed e' affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutivita' e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
6. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con la legge 142 dell'8 giugno 1990, ed il presente statuto, sino alla loro revisione.

Art. 97 - Entrata in vigore delle modifiche di adeguamento della legge 25 marzo 1993 n. 81.

1. Le disposizioni che adeguano il presente statuto al capo 2' *della* legge n. 81/93 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della citata legge.